

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Discipline legittimanti l'iscrizione nel Registro Nazionale delle ASD***

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

A seguito di numerose richieste pervenute in tale direzione, il Coni con una delibera del **Consiglio Nazionale n. 1568 del 14 febbraio 2017**, è tornato sull'elenco delle discipline sportive legittimanti l'iscrizione nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, **rivedendo la lista delle discipline considerate ammissibili e confermando la validità per l'intero anno sportivo 2017 dell'iscrizione anche per quelle realtà sportive che praticano discipline non comprese nell'elenco.**

La necessità di intervenire nuovamente su quanto in precedenza previsto nella oramai nota **delibera n. 1566** del 20 dicembre 2016 (con la quale era stato approvato l'elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione nel Registro fissando al 1 marzo 2017 il termine ultimo "per le attività di bonifica" e, quindi di cancellazione delle "iscrizioni non supportate dallo svolgimento della disciplina sportiva in elenco") nasceva dalle **segnalazioni** inviate al competente ufficio del CONI **da parte di FSN, DSA e dal coordinamento degli EPS**, di numerose **inesattezze o omissioni** in merito all'elenco approvato oltre che dalla manifestata **esigenza di dilatare i tempi per gli adeguamenti statutari, laddove necessari, da parte degli enti già iscritti e conformare i sistemi informatici di trasmissione dei dati da parte degli enti affilianti.**

Su proposta della Giunta Nazionale, dunque, la delibera del Consiglio in esame interviene apportando **due importanti innovazioni** rispetto a quanto precedentemente stabilito e confermando **mandato al Segretario Generale per la definizione di norme di dettaglio per un'efficace attuazione:**

- viene innanzitutto disposto "**che le iscrizioni presenti nel Registro valide per il corrente anno sportivo 2017 siano ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppur riferite a discipline sportive non ammissibili**";
- viene operata una revisione dell'elenco con integrale sostituzione del precedente, con una conseguente **riduzione da 396 a 384 delle discipline ammissibili.**

In merito alla "nuova" scadenza fissata per la validità delle iscrizioni già in essere, la medesima delibera chiarisce che "**per l'individuazione dell'anno sportivo 2017 farà fede la data "scadenza affiliazione" inserita nel Registro dall'organismo di affiliazione per ciascuna iscritta e ricadente nel periodo dal 2/1/2017 al 1/1/2018**".

Questa nuova determinazione, da accogliere con assoluto favore, consente, infatti, non solo

**maggiori margini di regolarizzazione per quelle realtà che si trovassero nella necessità di provvedere all'adeguamento dei propri statuti**, specialmente nel caso di affiliazione solo ad enti di promozione, dovendo prevedere espressamente quale sia la disciplina sportiva praticata, ma **tiene altresì conto della naturale scadenza di validità del riconoscimento attualmente in essere per i soggetti già iscritti**, evitando così probabili contestazioni che sarebbero sorte in caso di cancellazione dal Registro di realtà in possesso di Certificato di Iscrizione 2017 che fissava espressamente per tutta la stagione sportiva il termine di validità del riconoscimento legittimante *ab origine* conseguito.

La delibera, però, specifica espressamente che trattasi di **convalida di efficacia per le iscrizioni già in essere**. Per le associazioni e società **sportive di nuova costituzione**, pertanto, **l'iscrizione sarà già da ora concessa solo per le discipline di cui al citato elenco** e a fronte di statuti e atti costitutivi che ne diano puntuale indicazione nella disciplina dell'oggetto sociale.

Per quanto attiene, invece, alle modifiche apportate all'elenco, pur essendo diminuito il numero delle discipline sportive inserite, in realtà si è trattato prevalentemente di **un'attività di accorpamento rispetto alla precedente versione, registrandosi, inoltre, qualche aggiunta correttiva** in accoglimento alle segnalazioni pervenute (ad esempio nel calcio sono state inserite le discipline del calcio a 7 e a 8 e del *beach soccer*; nel motociclismo il mototurismo e le moto d'epoca mentre nella pesca sportiva sono state accorpate tutte le varie tipologie di pesca nella disciplina "pesca di superficie").

Come le premesse della delibera lasciano chiaramente ad intendere, però, anche il secondo intervento del Coni sull'elenco **non ha soddisfatto tutte le aspettative** nascenti, principalmente, dal mondo degli **enti di promozione sportiva**, le cui richieste sono state in parte disattese in quanto non conformi ai dichiarati principi ispiratori della lista.

Ciò lascia presagire che, probabilmente, ci troveremo a commentare ulteriori interventi simili a quello oggetto del presente contributo, soprattutto in ragione della **acclarata impossibilità di godere delle agevolazioni fiscali e lavoristiche riservate allo sport dilettantistico per le discipline non inserite in elenco** e per **quei soggetti che non dovessero riuscire a mantenere /o ottenere l'iscrizione** nel Registro Nazionale del CONI in ragione delle attività praticate in quanto escluse dalla lista.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

